



*Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni*

*Consiglio Regionale
della Calabria*

Comitato Regionale per le Comunicazioni

Co.Re.Com. Cal/Ro

DELIBERAZIONE N. 9

Oggetto: DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE xxxx c/ Telecom Italia xxx e Teletu xxxx.

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

nella seduta del giorno 16.01.2012, svolta presso la sede del Consiglio Regionale della Calabria, via Cardinale Portanova Reggio Calabria, in cui sono presenti:

Prof. Alessandro Manganaro	Presidente
Dott. Gregorio Corigliano	Componente
Dott. Paolo Posteraro	Componente

e Avv. Rosario Carnevale, Dirigente del Settore Assistenza agli Organi Istituzionali – Affari generali e legali del Comitato;

Visti:

la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, comma 6, lett. a), n. 14;

la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, di approvazione del testo del Codice civile;

l'art. 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, "Codice delle comunicazioni elettroniche";

la legge della Regione Calabria 22 gennaio 2001, n. 2, "Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni- Corecom" e succ. modif. ed int.;

la propria deliberazione n. 5 del 10 giugno 2009, recante: "Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni";

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/Cons, "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e succ. modif. ed int.;

l'Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;



*Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni*

*Consiglio Regionale
della Calabria*

Comitato Regionale per le Comunicazioni

la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Corecom Calabria in data 16 dicembre 2009 ed, in particolare, l'art. 4, comma 1, lett. e);

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 179/03/CSP, all. A, "Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni";

Vista l'istanza del 28/3/2011 (prot. n. 15227), con cui il Sig. xxxx xxxx ha chiesto l'intervento del Corecom Calabria per la definizione della controversia in essere con la Telecom , ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera 173/07/Cons e succ. modif. ed int.;

Vista la nota del 06/04/2011 (prot. n. 17177) con cui il Responsabile del procedimento ha comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 15 del summenzionato Regolamento, l'avvio del procedimento finalizzato alla definizione della deferita controversia;

Visto l'avviso di convocazione (prot. n. 26456 del 24/05/2011) con cui il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 15, comma 2 dell'anzidetto Regolamento, ha invitato l'utente e la società Telecom Italia a comparire, per il giorno 08/06/2011, alla relativa udienza di discussione e preso atto del relativo verbale, con riserva di svolgere le opportune valutazioni al fine di definire la controversia;

Atteso che, nel corso dell'udienza di discussione del 08/06/2011, sono emersi fatti nuovi, rappresentati dalla società Telecom , che coinvolgono l'operato della società Teletu (già Opitel);

Vista l'istanza del 18/7/2011 (prot. n.35881), con cui il Sig. xxx xxx ha chiesto l'intervento del Corecom Calabria per la definizione della controversia in essere con la Teletu, ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento citato;

Vista la nota del 22/07/2011 (prot. n. 36990) con cui il Responsabile del procedimento ha comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento, l'avvio del procedimento finalizzato alla definizione della controversia con l'operatore Teletu;

Vista la nota del 12/10/2011, prot. n. 48646, con cui il Corecom Calabria ha comunicato alle parti la riunione degli anzidetti procedimenti, ai sensi dell'art. 18, comma 4 del Regolamento, trattandosi di questioni connesse;

Visti gli atti di entrambi i procedimenti e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

Considerato quanto segue:

Oggetto della controversia e risultanze istruttorie.

Il ricorrente, sig. xxx xxxx, titolare di contratto di abbonamento con Telecom Italia con utenza n. xxx/xxxx, lamenta l'interruzione del servizio voce e del servizio di connessione ad internet dal mese di luglio 2007 al mese di luglio 2010, avvenuta senza alcun preavviso. Riferisce che i disservizi non sono stati prontamente risolti, nonostante numerose e frequenti segnalazioni al servizio clienti, e riferisce, altresì, di avere appreso, da comunicazioni provenienti dallo stesso operatore (note Telecom

del 21/11/2007 e del 12/5/2009), che gli interventi di riparazione non sono stati effettuati a causa dell'opposizione di un terzo, proprietario limitrofo dell'utente.

L'istante dichiara che la linea in questione ha ripreso a funzionare in maniera definitiva soltanto nel mese di luglio 2010 e che, nel frattempo, nonostante i disservizi, ha provveduto al pagamento di tutte le fatture.

Per quanto sopra, il sig. xxx ha esperito il tentativo di conciliazione nei confronti del gestore Telecom Italia, conclusosi con esito negativo in data 11/3/2011; successivamente ha depositato, al prot. Corecom n. 15227 del 28/3/2011, istanza con richiesta di definizione della presente controversia. Nell'istanza si richiede l'indennizzo per ogni giorno di distacco della linea, dal mese di luglio 2007 al mese di luglio 2010; il rimborso di tutte le fatture pagate nel periodo di riferimento; il risarcimento dei danni, il rimborso delle spese di procedura.

In data 17/5/2011 è pervenuta a questo Corecom la memoria difensiva di Telecom Italia, con la relativa documentazione probatoria: l'operatore sostiene che, dall'analisi del retrocartellino unificato, riferito all'utenza in questione, emergono segnalazioni di guasto dal 26/10/2007, per disservizi fonìa, la segnalazione è ripetuta nel mese di novembre 2007; altre segnalazioni di guasto si rilevano nel mese di febbraio 2008. Telecom sostiene di aver gestito il reclamo in data 5/3/2008, mediante accredito di euro 66,74, visibile nelle fatture del 3° e 4° bimestre 2008, con la motivazione: rimborso canonici a seguito di guasto linea dal 1/11/2007 al 12/2/2008, causa opposizione di terzi. Produce le fatture ed altra documentazione a supporto.

Telecom conferma, altresì, che in date successive, nei mesi di agosto, settembre, ottobre e novembre 2008, si rilevano contatti telefonici per reclami disservizi linea voce e ADSL; che si rileva un'ulteriore segnalazione di guasto il 20/7/2009 e ulteriori contatti telefonici il 5/8/2010 e il 21/10/2010 (il tutto risulta documentato dal retrocartellino unificato, riferito alla predetta utenza).

Infine, Telecom precisa che il cliente risulta in modalità CPS (*carrier preselection*) con altro operatore dal 4/7/2007.

In conclusione, la società Telecom Italia contesta quanto dedotto ed argomentato da parte istante circa la durata dei disservizi; sostiene, invece, che i guasti siano riconducibili a periodi più circoscritti e precisamente, riconosce un primo periodo di guasto della linea dal 29/10/2007 al 14/2/2008, durante il quale sostiene che la riparazione sia stata impedita dall'opposizione del terzo confinante e, a tal fine, produce la relativa documentazione giustificativa. Riconosce, inoltre, un secondo periodo di guasto, dal 24/4/2009 al 16/6/2010, per un totale di 56 giorni di disservizio (precisa che sono presenti altri singoli giorni di guasto non indennizzabili).

In definitiva, Telecom insiste perché venga respinta la richiesta di rimborso delle fatture riferite al periodo in contestazione (dal mese di luglio 2007 al mese di luglio 2010), sostenendo che il pagamento delle fatture è comunque dovuto, e riconosce unicamente un periodo di guasto di soli 56 giorni, per il quale si dichiara pronta a corrispondere l'indennizzo, come previsto dalle proprie condizioni generali di abbonamento.

Parte ricorrente ha replicato alla memoria dell'operatore Telecom Italia, eccependo, preliminarmente, la tardività della stessa e chiedendone una declaratoria di irricevibilità ai fini dell'odierna decisione.

Nel merito, l'istante lamenta l'interruzione del servizio voce dal mese di luglio 2007 e, successivamente a tale data, anche l'interruzione del servizio ADSL e di alcuni servizi supplementari; rileva, altresì, come l'operatore abbia omesso di fornire adeguata risposta ai reclami.

Sostiene che, nella fattispecie in esame, l'operatore Telecom Italia non ha assolto all'onere probatorio, posto a suo carico, per non aver fornito la prova dell'esatto adempimento della prestazione (fornitura dei servizi in modo continuo, regolare e senza interruzioni) nè la prova del preavviso di sospensione, nè della risposta ai reclami.

Contesta, altresì, l'affermazione di Telecom Italia, secondo cui il cliente risulterebbe in modalità CPS dal 4/7/2007, sostenendo di non aver mai stipulato alcun contratto con altro operatore e, di

conseguenza, di non aver mai ricevuto e/o pagato fatture per consumi da parte di altri operatori telefonici. Sostiene che la prova del disservizio sulla linea telefonica si evince dall'analisi delle fatture emesse da Telecom Italia dal 5° bimestre 2007 al 4° bimestre 2010, nelle quali non si rilevano addebiti per consumi.

Contesta, inoltre, come non rispondente al vero, l'affermazione di controparte, secondo cui la causa del disservizio sarebbe imputabile ad opposizione di terzi, sostenendo, invece, che la riparazione del guasto, ad opera di Telecom, è avvenuta in modo risolutivo, mediante interventi di palificazione, soltanto nel mese di luglio 2010.

Rileva che il codice fiscale, riferito all'utente e riportato da controparte nella documentazione esibita agli atti, non è riconducibile all'utente e che, pertanto, controparte potrebbe essere incorsa in un mero errore materiale.

In conclusione, il ricorrente insiste per l'accoglimento integrale delle proprie richieste, come formulate nell'atto introduttivo dell'odierno procedimento ed ulteriormente esplicate nelle note di replica, mediante riconoscimento degli indennizzi per tutto il periodo in contestazione, e precisamente, disservizio da interruzione della linea voce (euro 3.442,50, per n. 459 giorni), disservizio da interruzione della linea ADSL (euro 5.400,00 per n. 720 giorni), indennizzo di euro 300,00 per mancata risposta ai reclami e rimborso di euro 995,50 per le fatture emesse durante i periodi di guasto (da bim. 1/08 a bim. 3/08 e da bim. 3/09 a bim. 5/10).

In data 8/6/2011, presso questo Corecom, si è tenuta l'udienza di discussione relativa al presente procedimento, alla quale hanno presenziato entrambe le parti, rappresentate dai rispettivi legali. Nel corso di detta udienza Telecom ha insistito nelle proprie deduzioni, ribadendo, tra l'altro, quanto anticipato con nota in data 7/6/2011, inoltrata a controparte ed al Corecom Calabria: si conferma che, sull'utenza in questione, è attiva una CPS con l'operatore Opitel dal 4/7/2007 e che, sulla stessa utenza, è presente traffico ADSL con l'operatore Telecom Italia per l'attivazione del profilo tariffario denominato "Tutto senza limiti". Al fine di fare chiarezza su tale ultima questione, il Corecom ha accordato un rinvio per approfondimenti istruttori, assegnando alle parti ulteriori 60 giorni per il deposito di eventuali nuove memorie e/o documentazione.

A fronte delle summenzionate eccezioni sollevate da Telecom Italia, l'istante ha proposto istanza per tentativo di conciliazione nei confronti dell'operatore Teletu/Opitel in data 10/6/2011, chiedendo l'immediata cessazione del servizio di CPS sulla propria utenza, perchè mai richiesto. Nel corso della predetta udienza di conciliazione, la società Teletu, convenuta, ha confermato all'utente l'esistenza del servizio di CPS sulla linea in questione, con effetto dal 4/7/2007, ed ha evidenziato che dal 26/10/2007 al 25/2/2008 (n. 103 giorni) e dal 23/3/2009 al 24/6/2010 (n. 459 giorni), per un totale di n. 562 giorni, "non è stato generato traffico". Detto procedimento conciliativo si è concluso con verbale negativo, avendo Teletu respinto ogni responsabilità nella vicenda; l'istante ha depositato una memoria integrativa e riassuntiva, in data 30/6/2011, in cui insiste in tutto quanto eccepito, argomentato e dedotto in precedenza e rinnova le richieste di indennizzo/rimborso nei confronti di Telecom Italia, dal momento che, pur in costanza di una CPS attiva con altro operatore, la gestione della linea è rimasta nella disponibilità della società Telecom, con conseguente responsabilità di questa in ordine all'interruzione del servizio voce e del servizio ADSL.

Nei confronti dell'operatore Teletu (già Opitel), l'utente, sig. Xxxi, ha depositato istanza di definizione presso questo Corecom, datata 18/7/2011, prot. n. 35881; nella stessa, l'utente dichiara di essere venuto a conoscenza dell'esistenza, sulla sua linea, di un contratto con il predetto operatore in modalità CPS, decorrente dal 4/7/2007. L'istante dichiara di non aver mai sottoscritto alcun contratto con Opitel, nè di aver mai richiesto a tale operatore la fornitura di servizi sulla propria linea, nè di aver mai ricevuto fatture per consumi, ma di esserne venuto a conoscenza in occasione del contenzioso avviato contro Telecom. Precisa di avere presentato denuncia presso la Procura della Repubblica di Reggio Calabria, segnalando l'illegittimo subentro di Opitel sulla propria linea.

All'esito del tentativo di conciliazione nei confronti della società Opitel, conclusosi negativamente in data 30/6/2011, il sig. xxx, con istanza di definizione, ha chiesto l'immediata cessazione del servizio di CPS sulla propria linea e gli indennizzi per illegittimo subentro e/o attivazione di servizi o profili non richiesti; l'indennizzo per il malfunzionamento del servizio dal mese di luglio 2007 alla data di rilascio della linea; il rimborso delle somme pagate e lo storno di eventuali fatture aperte; l'indennizzo per mancata risposta ai reclami, il risarcimento dei danni ed il rimborso di spese e competenze.

Con memoria difensiva del 01/08/2011 la società Teletu ha controdedotto alle argomentazioni di parte istante, respingendole integralmente. Sostiene, nel merito, che i servizi offerti all'odierno utente sono stati da lui richiesti ed hanno sempre funzionato dal 2007 alla data attuale; che sull'utenza da qua si rileva traffico telefonico a far data dal 2007, come da fatture prodotte agli atti; che, dall'anno 2007, il pagamento delle fatture è avvenuto tramite addebito sul c/c bancario intestato all'utente, il quale non ha mai avanzato lamentele, nè ha mai revocato la domiciliazione bancaria. Rileva l'esistenza di chiamate registrate, effettuate dall'utente al call center Teletu, una delle quali datata 14/1/2010, con richiesta di cambio del piano tariffario. Teletu sostiene, in proposito, che l'utente avrebbe richiesto tale cambio di profilo proprio a causa di problemi tecnici verificatisi con Telecom, che non consentivano un regolare uso della linea telefonica con il predetto operatore.

Quanto su riferito induce la società convenuta a ritenere del tutto improbabile che l'istante non fosse consapevole di essere cliente Teletu. Dichiarò, altresì, di avere disattivato la linea a far data dal 20/6/2011, a seguito di espressa richiesta dell'utente del 8/6/2011, ribadita con modello GV5 inoltrato a questo Corecom il 16/6/2011.

Considerato che le odierne controversie presentano stretta connessione, questo Corecom ha disposto la riunione dei procedimenti e ne ha dato comunicazione alle parti, ai sensi dell'art. 18, comma 4 del Regolamento di procedura, con nota in data 12/10/2011, prot. n. 48646.

Motivi della decisione

1. In tema di rito.

Le parti dell'odierno procedimento hanno tutte partecipato attivamente, quando convocate, alle udienze (di conciliazione e di secondo grado) tenutesi innanzi al Corecom, senza, tuttavia, raggiungere alcun accordo.

Quanto all'eccezione di inammissibilità, sollevata da parte ricorrente in relazione alla tardività della memoria difensiva di Telecom Italia, si conferma che il rilievo è fondato, ma che lo stesso è superato dal rinvio disposto dallo stesso Corecom in occasione dell'udienza di discussione del 08/06/2011. Nel corso della stessa, infatti, sono emersi fatti nuovi, coinvolgenti l'operato di un altro gestore, per i quali si è reso necessario un rinvio per approfondimenti istruttori e, conseguentemente, l'assegnazione di ulteriori 60 giorni per il deposito di memorie e/o documenti.

Ancora, in via preliminare, si deve evidenziare che la liquidazione del danno esula dalle competenze di questo Comitato e che, pertanto, la domanda di risarcimento di parte attrice, in questa sede, non può trovare accoglimento.

2. Riguardo al merito.

L'odierna controversia si incentra su due distinte questioni: nei confronti dell'operatore Telecom Italia, l'utente lamenta l'interruzione dei servizi voce e ADSL e richiede i relativi indennizzi nonchè il rimborso dei canoni indebitamente corrisposti; nei confronti dell'operatore Opitel, l'istante rivendica un congruo indennizzo per illegittima attivazione, sulla propria linea, del servizio di CPS (*carrier preselection*).

Quanto alla controversia in atto con l'operatore Telecom Italia, si rileva una sostanziale discordanza nelle dichiarazioni delle parti circa la durata dei disservizi: l'operatore sostiene che dal 29/10/2007 al 14/2/2008 (primo periodo di guasto), la riparazione sia stata impedita dall'opposizione di un terzo

confinante e che, dal 24/4/2009 al 16/6/2010 (secondo periodo di guasto), il disservizio riconosciuto e, pertanto, indennizzabile sia di soli 56 giorni. Telecom sostiene di avere gestito il primo periodo di guasto mediante rimborso in fattura di euro 66,74; che l'inerzia nell'intervento di riparazione sia dipesa dall'opposizione del terzo confinante e che, pertanto, nessun indennizzo sia dovuto all'utente. L'utente argomenta, in sua difesa, che l'opposizione di terzo sia una causa "apparente" e che, in realtà, i disservizi siano riconducibili ad altre cause, non ultima la vetustà della linea. Infatti rileva che gli inconvenienti risultano definitivamente risolti a partire dal mese di luglio 2010, quando il gestore provvede ad interventi di palificazione nel sito interessato. Tale assunto sembra avvalorato dal contenuto delle segnalazioni riportate nel retrocartellino unificato fornito dalla stessa Telecom: oltre alle numerose e reiterate segnalazioni di guasto della linea voce e del servizio ADSL, sono riportate annotazioni tecniche circa gli interventi sollecitati, che danno la misura delle condizioni della linea, che, occasionalmente, viene definita "degradata". Per il che questo Corecom respinge le argomentazioni difensive di Telecom in ordine alla causa ed all'estensione dei disservizi e ritiene meritevoli di accoglimento le richieste di indennizzo di parte ricorrente per i disservizi da malfunzionamento/interruzione della linea voce e dell'ADSL, nei termini sotto indicati: quanto all'interruzione della linea voce, stando ai periodi di apertura e chiusura delle segnalazioni di guasto riportate sul retrocartellino unificato, si è stimato un periodo di disservizio pari a complessivi 450 giorni lavorativi, indennizzabili; quanto all'interruzione/malfunzionamento della linea ADSL, stando ai periodi di apertura e chiusura guasto riportati nell'anzidetta documentazione, si è stimato un periodo di disservizio pari a complessivi 360 giorni lavorativi, indennizzabili. Il parametro giornaliero di indennizzo per entrambe le tipologie di disservizio è pari ad euro 5,00, come stabilito dall'art. 5 del Regolamento allegato alla delibera Agcom n. 73/11/Cons.

Non si ritiene, invece, meritevole di accoglimento la richiesta di indennizzo per mancata risposta ai reclami in quanto, dalla documentazione prodotta, risulta che l'operatore abbia dato riscontro all'utente nel termine di 30 giorni dall'apertura del reclamo, come disposto dalla carta dei servizi Telecom e dalle delibere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Allo stesso modo, non può essere accolta la richiesta di rimborso delle fatture emesse durante i periodi di guasto, poichè tale ipotesi non è prevista dalle condizioni generali di abbonamento Telecom che stabiliscono, invece, all'art. 26, la corresponsione degli indennizzi per i periodi di disservizio.

Quanto alla controversia in atto con l'operatore Teletu circa l'asserita attivazione del servizio di CPS (*carrier preselection*) sulla linea del ricorrente, a sua insaputa, si è presa in esame la memoria difensiva della società convenuta e la documentazione probatoria dalla stessa prodotta. Se ne ricava che le contestazioni del ricorrente non risultano fondate e, pertanto, non possono trovare accoglimento. Infatti non vi è prova che Teletu/Oritel abbia attivato "illegittimamente" il servizio di che trattasi, nè che l'utente fosse ignaro dell'esistenza di un tale abbonamento con il predetto operatore, dal momento che vi è prova dell'esistenza di traffico sull'utenza, nel periodo considerato, del regolare pagamento delle fatture e, soprattutto, dell'assenza di contestazioni, da parte dell'utente, in ordine alle fatture stesse.

Si rileva, altresì, che Teletu, correttamente, ha disattivato il servizio in questione dal 20/6/2011, dando seguito alla richiesta dell'utente, avanzata in data 8/6/2011 e ribadita con modello GU5, inoltrato a questo Corecom, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento allegato alla delibera 173/07/Cons.

Ritenuto, per quanto in premessa, di accogliere, in parte, il ricorso dell'odierno ricorrente nei confronti di Telecom Italia, e precisamente:

- la società Telecom è tenuta a corrispondere in favore dell'istante la somma di euro 2.250/00 (duemiladuecentocinquanta/00), a titolo di indennizzo per n. 450 giorni lavorativi di malfunzionamento/interruzione della linea voce dal mese di luglio 2007 al mese di luglio 2010 e la

somma di euro 1.800/00 (milleottocento/00), per n. 360 giorni lavorativi, a titolo di indennizzo per malfunzionamento/interruzione della linea ADSL nel periodo su indicato;

Stabilito che l'indennizzo e/o i rimborsi riconosciuti da questo Corecom all'esito della procedura di definizione, devono soddisfare, ai sensi dell'art. 84 del Codice delle comunicazioni elettroniche, il requisito dell'equità e, pertanto, tenere indenne l'istante dal decorso del tempo necessario alla definizione della procedura;

Ritenuto, per quanto in premessa, di non poter accogliere il ricorso dell'odierno istante nei confronti di Teletu ;

3. Sulle spese di procedura

Ritenuto equo liquidare, in favore dell'istante, a titolo di rimborso per le spese di procedura, l'importo complessivo di euro 100,00 (cento/00);

Vista la proposta di decisione del Dirigente del Settore Assistenza agli Organi Istituzionali – Affari generali e legali di questo Comitato, Avv. Rosario Carnevale, resa ai sensi dell'art. 19 del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti; Udita la relazione del Presidente di questo Comitato, Prof. A. Manganaro, nell'odierna seduta;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) L'operatore Telecom Italia è tenuto a liquidare in favore dell'utente, sig. xxx xxxx, mediante assegno o bonifico bancario:
 - a) l'importo di euro 2.250/00 (duemiladuecentocinquanta/00), a titolo di indennizzo per malfunzionamento/interruzione della linea voce;
 - b) l'importo di euro 1.800/00 (milleottocento/00), a titolo di indennizzo per malfunzionamento/interruzione della linea ADSL;
 - c) l'importo di euro 100,00 (cento/00) per le spese di procedura;
- 2) Le somme così determinate a titolo di indennizzo e/o di rimborso dovranno essere maggiorate della misura corrispondente all'importo degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia;
- 3) E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5, del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con deliberazione Agcom n. 173/07/Cons.;
- 4) Respinge integralmente le richieste di parte istante nei confronti dell'operatore Teletu , in quanto lo stesso ha fornito adeguate giustificazioni in relazione agli addebiti contestati;
- 5) Come disposto dall'art. 19, comma 3, del Regolamento suindicato "il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, comma 11 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259";



*Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni*

*Consiglio Regionale
della Calabria*

Comitato Regionale per le Comunicazioni

- 6) La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata nel Bollettino Ufficiale e sul sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e sul sito web del Corecom Calabria, assolvendo in tal modo ad ogni obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009;
- 7) La società Telecom Italia è tenuta a comunicare a questo Corecom l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di sessanta (60) giorni dalla notificazione della medesima.

Ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. b) del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 dell'anzidetto Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di (60) sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

I Componenti

F.to Dott. Gregorio Corigliano

F.to Dott. Paolo Posteraro

Il Presidente

F.to Prof. Alessandro Manganaro

V. Il Dirigente

F.to Avv. Rosario Carnevale